TESTO UNICO RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

# Art. 14

## T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Non e' ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Versione in vigore dal 18 giugno 1957, non più in vigore dal 30 aprile 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-14-t-u-5-febbraio-1948-n-26-art-16-comma-1-e-l-16-maggio-1956-n-493-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it